

Copia Originale

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2022, il giorno 4 del mese di febbraio, alle ore 20,30, si è riunita nei locali dell'Ospedale di Scorrano, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Neva Onlus per discutere e deliberare sul segue:

ORDINE DEL GIORNO

- Adeguamento della Associazione dello Statuto Sociale alle previsioni del D. Lgs.117/2017;
- Varie ed eventuali;

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma dello Statuto, il Dott. Mastria Cosimo il quale constatato che sono presenti, oltre alla sua persona, i seguenti associati: Calogiuri Salvatore, De Donno Giovanni, Maglie Luigi, Picci Giorgio, Colazzo Salvatore, Nocco Anna, Ancora Alice, Rumak Anna, Tarantino Roberta, Turco Antonio, Pisanò Daniele, Montanaro Ciro, Serrano Silvana, tutti regolarmente convocati a norma di statuto, i quali rappresentano un numero di associati superiore ai tre quarti degli iscritti al Libro degli Associati, ed atto quindi a deliberare su proposte di modifiche statutarie, dichiara validamente costituita l'Assemblea ed atta a deliberare sull'argomento all'ordine del giorno.

Il Presidente invita il sig. Giorgio Picci, che accetta, a svolgere le funzioni di segretario.

Passando al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente fa presente la necessità dell'Associazione di adeguare il proprio Statuto Sociale, nei termini previsti dalla legge, alle direttive previste dal D. Lgs. 117/2017. A tale scopo il Consiglio Direttivo ha puntualmente predisposto una bozza del nuovo Statuto Sociale, approvandolo e portandolo all'attenzione dell'Assemblea dei soci per il suo esame e per l'integrazione o correzione dello stesso attraverso le eventuali proposte dei soci, avvertendo che ogni proposta deve trovare coerenza con la forma prevista dal D.Lgs de quo.

Tanto premesso, il Presidente dà lettura della bozza del nuovo Statuto Sociale.

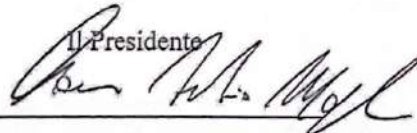
L'Assemblea dei Soci della Neva Onlus, ascoltato il contenuto della bozza dello Statuto Sociale, e dopo breve discussione:

DELIBERA

-di approvare all'unanimità la bozza dello Statuto Sociale che a far data dalla presente, rappresenta a tutti gli effetti lo Statuto Sociale della Neva Onlus.

Il Presidente preannuncia che, a breve, verrà convocata una nuova assemblea per il completamento degli adempimenti previsti dal D. Lgs. de quo.

Poiché nessuno degli intervenuti chiede di prendere la parola in merito al secondo punto all'O.d.g., il Presidente alle ore 22,30 dichiara sciolta l'Assemblea, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente


Il Segretario


Agenzia Delle Entrate
Ufficio Territoriale Di Casarano
- 8 FEB. 2022
REGISTRATO IL
SERIE 3 NUMERO 190
VERSATE EURO 5507E

Funziario Referente
Giuseppe Di Sansimone



STATUTO

Costituzione – Denominazione – Sede- Durata

Art. 1

E' costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Tricase – LE - quale Ente del Terzo Settore, l'Associazione denominata "Associazione NEVA" per la gestione della malattia neoplastica e vascolare – "OdV" in conformità al dettato dell'art. 32 del D. Lgs 117/2017. L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito. Il trasferimento della Sede Legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con Delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della Sede Legale in altra città dovrà essere disposto con Delibera dell'Assemblea di modifica dello Statuto. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2

L'associazione "Associazione NEVA" per la gestione della malattia neoplastica e vascolare -OdV - più avanti chiamata per brevità – "Associazione" -, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro, e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

FINALITA' E ATTIVITA'

Art. 3

L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di unità sociale, svolgendo, in via principale, in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale di cui all'Art.5 del Codice del Terzo Settore:

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1- commi 1 e 2 – della legge 08.11.2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 05.02.1992, n.104, ed alla legge 22.06.2016, n.112 e successive modificazioni;
- b) Interventi e prestazioni sanitarie;
- c) Prestazioni socio-sanitarie di cui al DPCM 14.02.2001, pubblicato nella G.U. n.129 del 06.06.2001, e successive modificazioni;
- h) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- l) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19.08.2016, n.166 e successive modificazioni, o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Ed in particolare persegue le seguenti finalità: *prevenzione diagnosi precoce delle malattie neoplastiche e vascolari.*



Art. 4

L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- 1) La sensibilizzazione della popolazione ad una campagna di prevenzione della malattia neoplastica e delle malattie vascolari;
- 2) Il coinvolgimento finalizzato all'umanizzazione del rapporto tra il malato e le istituzioni, in stretta integrazione con le strutture sanitarie pubbliche, per le persone con malattie croniche ed evolutive nell'ambito della patologia neoplastica o vascolare;
- 3) Il monitoraggio di eventuali campagne informative sulla prevenzione della malattia neoplastica e vascolare;
- 4) Provvedere alla formazione di campagne di formazione, in forma autonoma ed anche in collaborazione con Enti, Associazioni AA.SS.LL. ed Università;
- 5) Il coordinamento di attività di soggetti appositamente preparati ed operanti in regime di volontariato, per venire incontro alle necessità psicologiche e sociali dei malati;
- 6) L'esercizio della sensibilizzazione ed informazione nei confronti del personale sanitario, sia medico che paramedico, sia in ambito ospedaliero che territoriale;
- 7) La collaborazione con i medici curanti nella terapia antalgica dei malati oncologici vascolari;
- 8) L'indirizzo e l'aiuto alle famiglie nell'assistenza dei singoli pazienti;
- 9) La collaborazione con le strutture pubbliche per migliorare in percorso diagnostico, con la riduzione dei tempi diagnosi, con la segnalazione di metodiche da sviluppare;
- 10) La segnalazione e la proposta alle strutture pubbliche di eventuali soluzioni terapeutiche, anche con il contributo dell'associazione stessa che utilizzerà eventuali risorse economiche di propria dotazione.

Art. 5

Per lo svolgimento delle predette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti Associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà, inoltre, aderire, anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita Delibera. Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6D, Lgs.n.117/2017.



Possono diventare soci gli scopi ed intendendoli gratuitamente e volontariamente ammessi come associati il loro numero non sia superiore al mantenimento della quota annuale nei termini previsti.

La domanda di ammissione deciderà sull'accoglimento annotata nel libro soci.

Il rigetto della domanda specificandone i motivi (sessanta) giorni ha facoltà di richiederla nel corso dell'anno.

I soci hanno il diritto di partecipare con diritto di voto alle attività comunemente richieste da formularsi inoltre, diritto di recedere dall'Associazione. I diritti di altra somma versata non sono restituiti e di far rispedire abbiano cessato di appartenere alla stessa.

La qualità di Socio si può perdere per:

- a) Per morte;
- b) Per morosità nel pagamento;
- c) Dietro presentazione;
- d) Per Esclusione.

Perdono la qualità di socio per i comportamenti scorretti.

SOCI

Art. 7

Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi ed intendano impegnarsi per la loro realizzazione, mettendo a disposizione, gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità. Possono essere ammessi come associati, altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di volontariato. Il mantenimento della qualifica di socio, è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 (sessanta) giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 (sessanta) giorni ha facoltà di presentare ricorso all'Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e Doveri dei Soci

Art. 10

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 (quindici) giorni. Essi hanno, inoltre, diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 (otto) giorni, dall'appartenenza all'Associazione. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti. I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di Socio

Art. 11

La qualità di Socio si perde:

- a) Per morte;
- b) Per morosità nel pagamento;
- c) Dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) Per Esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione, coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazioni di norme statutarie e/o

regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizioni di inattività prolungata. La perdita della qualità di Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lett.d) il socio escluso ha 60 (sessanta) giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12

Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Ai sensi dell'art. 17 - comma 4° - del D. Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.45/2000, purché non superino l'importo di 10 (dieci) Euro giornalieri e 150 (centocinquanta) Euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spesa e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli Organi Sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art 18 - comma 1° - del D.Lgs.117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13

Possono altresì essere riconosciuti, in qualità di sostenitori, tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Lavoratori

Art. 14

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15

Sono Organi dell'A

- a) L'Assemblea de
- b). Il Consiglio Dir
- c) L'Organo di Co
- d) Il Revisore del

Tutte le cariche soc
sostenute e document

L'Assemblea è organ
voto se iscritto nel lib
dal Presidente che la

- 1) Almeno una v
- 2) Entro 4 (quatt
- 3) Ogni qualvolta
- 4) Quando ne è t

Per convocare l'Asse
della prima convoca
almeno il giorno suc

L'Assemblea, è cor
lettera raccomandata
telefax o e-mail, ov
ricezione della conv
della convocazione,
convocati tutti i soci

L'Assemblea ha l se

- a) Discute ed a
- b) Approva il Bi
- c) Definisce il p
- d) Procede al
determinan
- e) Procede, ev
determinan
- f) Nomina e re



ttano in condizioni di inattività
Consiglio Direttivo. Contro il
a 60 (sessanta) giorni di tempo
oltre 60 (sessanta) giorni dal

stando, per libera scelta ed in
lucro, neanche indiretti, ed
non può essere retribuita in
possono essere rimborsate
e documentate per l'attività
te stabilite dall'Associazione.
i dell'art. 17 - comma 4° - del
e rimborsate anche a fronte
5/2000, purchè non superino
o mensili, previa delibera del
il volontariato per le quali è
incompatibile con qualsiasi
ni altro rapporto di lavoro
ite il quale svolge la propria
ccasionalmente coadiuvi gli
stano attività di volontariato
ati contro gli infortuni e le
per la responsabilità civile

ri, tutte le persone che,
o libero e volontario. I
rato attivo e passivo ma
li volta in volta intraprese

di prestazioni di lavoro
sari al proprio regolare
zare l'attività svolta. In
ere superiore al 50% del

Sono Organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) L'Organo di Controllo, laddove eletto;
- d) Il Revisore dei Conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Assemblea

Art. 16

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i Soci e ciascuno associato ha diritto ad un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- 1) Almeno una volta all'anno;
- 2) Entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- 3) Ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- 4) Quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17

L'Assemblea, è convocata almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscono la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e Sede della convocazione, l'Ordine del Giorno con i punti oggetto del dibattito. All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'assemblea.

Art. 18

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) Discute ed approva il Bilancio;
- b) Approva il Bilancio Sociale;
- c) Definisce il programma generale annuale di attività;
- d) Procede all'elezione ed alla revoca dei componenti dell'organo di controllo, determinandone, previamente, il numero dei componenti;
- e) Procede, eventualmente, all'elezione e alla revoca dei componenti dell'organo di controllo determinandone il numero dei componenti;
- f) Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- g) Discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori dell'Assemblea ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- h) Delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- i) Ratifica le delibere del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a) - b) e c) di cui all'art. 11;
- j) Delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo;
- k) Delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e Statuto;
- l) Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- m) Discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- n) Delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 19

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce in avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe. E' possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Art. 21

Nelle delibere che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

Art. 22

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3(tre) ad un massimo di 9 (nove) componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica 3(tre) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero

indicate, tra i
eletto decade
una pena che
esercitare ul
elezione de
allorquando
di nascita, l
dell'Ente
attribuito
terzi se n

Il Cor
deliber
convo
prima
riunir
vie t
vi in
pre
pe

1)

2)

3



assemblea ed ogni altro
per il funzionamento

promuove azioni di

socio nei casi a) - b) e

sione deliberato dal

l'Associazione;

o dallo Statuto alla

età degli associati,
e anche in calce in
deliberazione presa
essere latore di un
mediante mezzi di
in via elettronica,
a. Le deliberazioni

no tre quarti degli
r lo scioglimento
bera con il voto

Consiglio Direttivo
ta di mano. Per
greto su scheda.
ne alla sintesi del
dell'Assemblea.

imo di 9 (nove)
tratori che sono
componenti sono
ssociate ovvero



Indicate, tra i propri associati, degli Enti associati. Non può essere eletto Consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, da pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. I Consiglieri entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel "Registro Unico Nazionale del Terzo Settore", allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il Nome, il Cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Ente precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione oppure a mezzo -e-mail inviata almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione stessa. In casi di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con solo 24 (ventiquattro) ore di preavviso. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei Soci. Nello specifico:

- 1) Elegge tra i propri componenti il Presidente;
- 2) Elegge tra i propri componenti il Vice-Presidente;
- 3) Elegge il Tesoriere ed il Segretario;
- 4) Attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- 5) Cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- 6) Predisporre e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- 7) Individua le attività diverse da quelle di interesse generale esperibili dall'Associazione;
- 8) Predisporre annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea dei Soci per la discussione e la sua approvazione;
- 9) Predisporre annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- 10) Conferisce procure generali e speciali;
- 11) Assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;

- 12) Propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli Organi Sociali;
- 13) Riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- 14) Ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- 15) Delibera in ordine alla perdita dello Status di socio.

Art. 25

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice-Presidente Vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Tesoriere

Art. 27

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di trattenuta, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statuari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Segretario

Art. 28

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute del Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro Soci.

Organi di Controllo

Art. 29

Qualora i ricavi dell'Assemblea elegge un di Controllo si applica devono essere scelti i Civile. Nel caso di posseduti da almeno 1 legge e dello statuto riferimento alle disposizioni sull'adeguatezza dell' funzionamento. L'osservanza delle bilancio sociale sia stato Terzo Settore. Il bilancio controllo. I componenti anche individualmente amministratori notizie L'organo di controllo D.Lgs. n.117/2017, la r legali iscritti nell'app Controllo qualora lo organizzate o in ragion

Se l'organo di controllo dall'art 31 del D.Lgs n. o una Società di Revisione di legge, l'Assemblea s il numero dei componenti Conti, qualora lo ritenga in ragione della rilevanza

Gli esercizi sociali si c verrà formato il bilancio entro 4 (quattro) mesi patrimoniale, dal rend dell'Associazione e dell economico-gestionale statutarie. In caso di Euro 220.000,00 (duecento e venti mila) il rendiconto finanziario

Le entrate dell'Associazione

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'Art. 30 del D.Lgs. n.117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'Art. 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'Art.2397 -comma 2 - del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.L.vo 08.06.2001 , n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo , amministrativo-contabile e sul suo concreto funzionamento. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'Art 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto agli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. I componenti dell'organo di controllo possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art.31 del D.Lgs. n.117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Inoltre, l'Assemblea dei Soci elegge l'Organo di Controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore Legale dei Conti

Art. 30

Se l'organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art 31 del D.Lgs n. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. In ogni caso l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei Conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, Esercizio Sociale e Bilancio

Art. 31

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico-gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. In caso di ricavi, rendite proventi o entrate comunque denominate, inferiori ad Euro 220.000,00(duecentoventimila) il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- Il Consiglio Direttivo dell'Associazione, obbligatori, ossia Consiglio Direttivo messi a disposizione professionisti di indirizzate al Pr

Se ricavi
100.000,00€
proprio sito
2 - art.14 l
attribuiti a

Lo sci
previste
dell'As
approv
Nazion
settor
beni,
richi
n. 8

- Art. 34

Libri Sociali

- a) Libro degli associati;
- b) Registro dei volontari;
- c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

vigenti, nel modo più opportuno per il sociale sono intrasferibili. In caso di quota sociale rimane di proprietà, di utili ed avanzi di gestione, fondi e ori e collaboratori, amministratori ed in recesso o di ogni altra ipotesi di

ee, in cui devono essere trascritti

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D.Lgs. n.117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

variazioni:

Carlo R. Motta	Manfredi Gio. Amato	Alie Andrag
Alage Tin	Luigi	Anne Busch
Apr 27	Dominico Colognari	
Alvise Rife	Anna Noca	
Daniela Rife	Giovanna De Donno	
San. Rife	Parasacco Roberto	